



COMITATO REGIONALE ABRUZZO

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087

Web abruzzo.lnd.it - Email crlnd.abruzzo01@figc.it - PEC Indabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2021-2022
Comunicato Ufficiale N.75
del 9 Maggio 2022
SEZIONI

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.](#)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.](#)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE](#)

[SEGRETERIA](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 11](#)

[Programma Gare Calcio a 11](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 5](#)

[Programma Gare Calcio a 5](#)

[ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.](#)

[ESPORT](#)

[ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale](#)

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

[ALLEGATI](#)



Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO, AVV. ANDREA BATTISTELLA E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DELL 9.5.22 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

APPELLO DELLA SOCIETA' S.S.D. PENNE 1920 AVVERSO L'AMMENDA DI € 1.000,00, L'INIBIZIONE AL PRESIDENTE MARRONE ANDREA FINO AL 31.12.2022 E LA SQUALIFICA AL CALCIATORE D'ADDAZIO FRANCESCO PER TRE TURNI, SANZIONI INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PENNE 1920 – GIULIANOVA, DISPUTATA IL 24.4.22 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 73, DEL 28.4.22 – C.R.A).

Con appello ritualmente proposto, la società S.S.D. Penne ha impugnato le sanzioni in epigrafe specificate, adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: *“Visto il rapporto dell'Arbitro nel quali si riferisce che:*

- *al minuto 32' del secondo tempo veniva espulso il calciatore D'Addazio Francesco, della Società Penne 1920, per aver colpito deliberatamente un calciatore avversario con un violento calcio all'altezza del ginocchio, senza ulteriori conseguenze;*
 - *al minuto 45' + 1 del primo tempo veniva espulso l'allenatore della Società Penne 1920, sig. Iodice Fabio, perché inveiva contro un calciatore della squadra avversaria, insultandolo, minacciandolo e cercando di venire in contatto con lui, venendo trattenuto dai suoi giocatori. Lo stesso, al termine della gara, rientrava sul terreno di gioco ed assumeva una condotta irrispettosa ed ingiuriosa nei confronti della terna arbitrale, tentando nuovamente di venire in contatto fisico con un calciatore avversario;*
 - *al minuto 22' del secondo tempo veniva espulso il medico sociale del Penne 1920, Dott. Carota Giancarlo, per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro e di un suo assistente. Lo stesso, rimasto in pan china per il ruolo ricoperto, per tutta la durata della gara ed al termine della stessa continuava ad insultare i componenti della Terna arbitrale;*
 - *al termine dell'incontro, una dozzina di sostenitori del Penne 1920 entravano sul terreno di gioco da un cancello (probabilmente lasciato aperto) e raggiungevano gli ufficiali di gara, i quali venivano fatti oggetto di ingiurie e minacce;*
 - *nel contempo, anche i sostenitori del Giulianova entravano sul terreno di gioco attraverso un cancello che veniva forzato, danneggiandolo, venendo fermati ed allontanati dallo Stadio dalle forze dell'ordine presenti;*
 - *sempre al termine della gara, il sig. Marrone Andrea, presidente della Società Penne 1920, rivolgeva gravi minacce ed insulti al direttore di gara. Lo stesso, inoltre, si rendeva protagonista di un grave comportamento antisportivo indicando ai propri tifosi l'autovettura dell'arbitro ed incitandoli a danneggiarla.*
- Tenuto conto della gravità del comportamento violento dei sostenitori di entrambe le squadre, potenzialmente generativi di pericolo per l'incolumità fisica degli ufficiali di gara e delle altre persone presenti, nonché del deplorabile comportamento dei dirigenti del Penne che hanno contribuito ad aggravare il forte clima di tensione che si era creato.*
- *Visti gli articoli 8 e 26 del C.G.S.*

DELIBERA

- 1) di infliggere ad entrambe le Società Penne 1920 e Giulianova la sanzione dell'ammenda di Euro 1.000,00;
- 2) di inibire i seguenti dirigenti della Società Penne 1920:
 - Sig. Iodice Fabio(All.) fino al 25/05/2022;
 - Sig. Carota Giancarlo (Med.) fino al 25/05/2022;
 - Sig. Marrone Andrea (Pres.) fino al 31/12/2022;
- 3) di squalificare il calciatore D'Addazio Francesco (Soc. Penne 1920) per tre gare effettive”.

C.U. N.75 del 9.5.2022

Ha dedotto l'appellante e ribadito in sede di audizione, quanto all'inibizione inflitta al Presidente, che il Marrone non avrebbe potuto essere l'autore della condotta contestata, in quanto sedeva in tribuna e, una volta terminata la gara, era partito per Roma per assistere all'incontro Lazio – Milan. Inoltre, non vi sarebbe agli atti alcuna prova in ordine alla compiuta identificazione di un tale qualificatosi come sedicente Presidente del Penne. La società lamenta, poi, l'eccessività della squalifica del D'Addazio, in ragione della mancanza di conseguenze sul calciatore avversario colpito a seguito del gesto sanzionato e il difetto dei presupposti per l'irrogazione della sanzione, essendosi adoperata per evitare che i tifosi avversari raggiungessero gli spogliatoi. Ha chiesto, quindi, l'annullamento dell'inibizione, l'annullamento o, in subordine, la riduzione dell'ammenda e la riduzione della squalifica.

Osserva la Corte, quanto alla sanzione inflitta al calciatore D'Addazio, che la stessa possa essere lievemente ridotta in quanto il gesto compiuto, seppure incontestabilmente volontario come risulta dagli atti, non ha causato particolari conseguenze se è vero, come è vero, che il calciatore colpito ha comunque portato a termine la gara (v. referto arbitrale).

In ordine all'inibizione inflitta al presidente della società Penne, Andrea Marrone, ritiene la Corte che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara con il supplemento richiesto in questa sede, la sanzione debba essere confermata in quanto non possono sussistere dubbi sulla avvenuta identificazione dello stesso da parte dell'arbitro e sulla sua responsabilità in ordine ai fatti addebitati tanto che, alla presenza di due Carabinieri, il Marrone si è auto qualificato quale Presidente della società. A nulla rileva la circostanza che questi fosse in possesso di due biglietti per recarsi a Roma per assistere alla gara Lazio – Milan, che si sarebbe disputata alle ore 20,45 dello stesso giorno, visto che la circostanza stessa non esclude che il Marrone si sia reso prima responsabile del comportamento addebitatogli. Del resto, la versione fornita dalla società appellante a proposito di un terzo che si sarebbe qualificato, senza esserlo, Presidente del Penne, non appare verosimile alla semplice considerazione che non si vede come un estraneo possa avere interesse a sostituirsi al Presidente per fargli conseguire una sanzione.

Per quanto concerne l'ammenda, la stessa sanzione deve essere confermata giacché risulta dagli atti ufficiali non solo il comportamento antisportivo del presidente, ma anche quello del pubblico, del medico sociale e dell'allenatore.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma dell'impugnata decisione,

DELIBERA

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore D'Addazio Francesco a due giornate, confermando, nel resto, l'impugnata decisione e disponendo accreditarsi la tassa d'appello, ove addebitata.

C.U. N.75 del 9.5.2022

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. SAN SALVO CALCIO , AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. CON LA QUALE LE E' STATA INFLITTA LA SANZIONE DELLA DISPUTA DI UNA GARA A PORTE CHIUSE, IN RELAZIONE ALL'INCONTRO ORTONA CALCIO / SAN SALVO CALCIO , DISPUTATA IL 24.4.22 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, GIRONE "C" (C.U. n° 73 DEL 28.4.22 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d San Salvo Calcio ha impugnato e chiesto l'annullamento del provvedimento di cui in epigrafe con il quale il G.S. ha comminato la sanzione sopra specificata perché, nel corso della gara propri sostenitori rivolgevano frasi discriminatorie per motivi di razza nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

Ha dedotto l'appellante l'insussistenza dell'addebito, in quanto la propria tifoseria non ha mai rivolto cori razzisti agli avversari.

Osserva preliminarmente la Corte che il presente provvedimento viene trattato con i termini ordinari e non con l'abbreviazione di cui al C.U. n° 160/A F.I.G.C., in quanto l'appello riguarda l'impugnativa di una sanzione e non l'esito di una gara che potrebbe sconvolgere la classifica finale del campionato.

Nel merito ritiene la Corte che la sanzione inflitta dal primo Giudice debba essere confermata, poiché dal referto arbitrale si evince chiaramente la responsabilità dei sostenitori della società appellata in ordine ai fatti addebitati, non trovando, per contro, riscontro alcuno negli atti ufficiali la tesi della stessa appellata.

Per questi motivi, la Corte,

DELIBERA

di respingere l'appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.

C.U. N.75 del 9.5.2022

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO, AVV. ANDREA BATTISTELLA E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), CON L'ASSISTENZA DEL RAPPRESENTANTE DELL'A.I.A. FRANCESCO CARBONE, HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 9.5.2022 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. EDOARDO MASTRILLI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO GIULIANOVA, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO E PREVISTO DALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DALL'ART. 39, COMMA 1 LETT. EA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022, AFFIDATO LA GUIDA TECNICA DELLA PRIMA SQUADRA DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTATA, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, AL SIG. ANDREA MONTINI NONOSTANTE LO STESSO SIA SPROVVISTO DELLA QUALIFICA DI ALLENATORE DI CUI ALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO;
- DEL SIG. ANDREA MONTINI, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO GIULIANOVA, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO E PREVISTO DALL'ART. 44 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELL'ART. 39, COMMA 1 LETT. EA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022, SVOLTO LA FUNZIONE DI ALLENATORE DELLA SQUADRA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO GIULIANOVA, MILITANTE NEL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, NONOSTANTE FOSSE SPROVVISTO DELLA QUALIFICA DI CUI ALL'ART. 39, COMMA 1 LETT. EA), DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO GIULIANOVA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE CONDOTTE POSTE IN ESSERE DAI SIGG.RI EDOARDO MASTRILLI E ANDREA MONTINI COME DESCRITTE NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE;

Con nota del 12.4.2022, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 9.5.2022, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie ritualmente pervenute.

All'udienza comparivano il rappresentante della Procura Federale, nonché i sigg.ri Mastrilli Edoardo e Montini Andrea personalmente, i quali chiedevano di essere ammessi a patteggiare le sanzioni.

Le parti convenivano, quindi, l'applicazione delle sanzioni nella misura di mesi due di inibizione per Mastrilli Edoardo e Montini Andrea e di € 400,00 di ammenda per la società, ai sensi dell'art. 127 C.G.S.

Il Tribunale, preso atto della richiesta di patteggiamento come sopra formulata e ritenuta la congruità delle sanzioni concordate, applica nei confronti dei soggetti deferiti le dette sanzioni come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica a richiesta delle parti la sanzione dell'inibizione di mesi due ai sigg.ri Mastrilli Edoardo e Montini Andrea; ammenda di € 400,00 per la società A.S.D. Atletico Giulianova.

Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

Allegati L.N.D.

I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito internet abruzzo.ind.it dal giovedì fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 9/5/2022.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**